



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del piano del Consumatore

ai sensi dell'art. 12 *bis*, c. III, della L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato, Dott.ssa Gabriella Zanon,
nel procedimento *ex artt. 12 bis ss.* della L. n. 3/2012 promosso su
istanza di Franco Benincà, con l'avv. Cristiano Coppi del Foro di
Venezia,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo
2018,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Franco Benincà (residente in Venezia, Via Passo Rolle, n. 30/7, circostanza
da cui deriva la competenza di questo Tribunale *ex art. 9, c. I, L. n. 3/2012*)
ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha
depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n.
3/2012 corredata dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, c. III *bis*,
L. n. 3/2012 redatta dall'O.C.C. Dott. Alberto Zanessi.

Occorre rilevare anzitutto che ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L.
n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n.
3/2012, che ai fini della presente procedura può essere qualificato come

Zanon



“consumatore” alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. b) della L. n. 3/2012, che non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 e che non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012: il tutto, così come evidenziato nella citata relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Quanto in particolare alla qualità di Consumatore dell'istante è dato rilevare che questa emerge dalla circostanza per cui quest'ultimo (persona fisica, ovviamente) svolge attività di lavoratore subordinato e risulta gravato da obbligazioni contratte per scopi di carattere esclusivamente personale e domestico (acquisto della casa di abitazione, dell'arredamento e così via).

Dalla documentazione in atti emerge altresì la situazione di sovraindebitamento in cui versa Franco Benincà il quale invero risulta onerato da un debito complessivamente stimato in € 248.736,17= mentre il reddito annuale netto del suo nucleo familiare (ivi compreso quindi anche il contributo della moglie Larisa Galai) ammonta a soli € 33.930,00= (cfr. relazione dell'O.C.C.).

Peraltro non risultano di titolarità del ricorrente beni ulteriori rispetto all'immobile ove esso risiede sul quale grava ipoteca a garanzia del mutuo concesso per il suo acquisto.

Si può dunque affermare che sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal consumatore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e da cui è derivata la rilevante difficoltà, se non l'impossibilità, di adempierle.

Ancora, la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto il debitore ha indicato nominativamente i




creditori ed i rispettivi crediti, ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi, ha precisato l'elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento suo e della sua famiglia (per € 525,00= al mese) previo indicazione della composizione del nucleo familiare con produzione del certificato dello stato di famiglia.

Si è resa così possibile la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del consumatore ad opera dell'O.C.C. il quale nella propria relazione particolareggiata oltre ad evidenziare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale nell'ultimo quinquennio ha reso l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano.

Detto piano prevede il pagamento integrale dei crediti di rango prededuttivo vantati dall'O.C.C. e dall'Avv. Cristiano Coppi a titolo di compenso oltreché del creditore ipotecario (per totali € 126.122,12=) nonché il pagamento degli ulteriori creditori chirografari in misura pari al 55 % del loro ammontare (così per € 76.026,01=).

Quanto ai tempi di attuazione del piano, si prevede che dalla data dell'omologa il debitore continui a versare al creditore ipotecario l'importo mensile di € 645,84= destinando poi l'importo di € 300,00= al pagamento degli ulteriori creditori secondo le rispettive graduazioni e quindi in misura proporzionale sino al momento del collocamento a riposo dal lavoro (previsto per dicembre 2024) quanto verrà devoluto alla platea dei creditori l'intero importo stimato in € 71.827,18= da incassarsi a titolo di T.F.S.

Le risorse necessarie alla realizzazione del programma appena citato verranno in sostanza derivate – almeno in prima battuta - dal trattamento



stipendiale del consumatore, pari allo stato a circa € 1.700,00= mensili da cui dovranno essere detratte dunque le somme di € 645,84= e di € 300,00= destinate rispettivamente al creditore ipotecario ed agli altri creditori, con un residuo sensibilmente superiore all'ammontare delle spese mensili alle quali lo stesso ha dichiarato di dover far fonte per il sostentamento proprio e della propria famiglia.

Non si è rilevato il compimento di atti in frode ai creditori.

All'udienza del 20.3.2018 l'O.C.C. ha dato atto di aver provveduto al compimento delle comunicazioni demandategli (la relativa documentazione è stata depositata in data 26.3.2018) e non sono state formalizzate contestazioni da parte dei creditori.

Il medesimo Dott. Alberto Zanessi peraltro, a ciò sollecitato da parte di questo Giudice, ha dimesso in vista della citata udienza una memoria integrativa esprimendo un parere positivo di meritevolezza circa il contegno serbato dal consumatore in relazione all'ingenerarsi della situazione di sovraindebitamento di cui si discute.

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore come sopra descritto sia meritevole di omologa.

Ed invero non soltanto sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 12 *bis*, c. I, della L. n. 3/2012 (di cui si è già detto più sopra) ma ricorrono altresì le condizioni di cui al comma terzo della medesima disposizione al cui positivo vaglio è condizionata l'omologa del piano.

Anzitutto, condividendo quello formulato dall'O.C.C., è possibile formulare un positivo giudizio di fattibilità del piano.

Tale piano, il quale per inciso si connota anche per un significativo grado di soddisfazione dei creditori (integrale per quelli prededuttivi e ipotecario, in

Foran

misura pari al 55 % del dovuto per quelli chirografari), contempla infatti delle modalità di attuazione che seppur contenute entro un arco temporale non eccessivamente vasto risultano sostenibili per il debitore il quale in costanza di esecuzione continuerà a disporre di una liquidità sì ridotta ma comunque idonea, anche a prescindere dalle esigenze di spesa dichiarate, a garantirgli un sostentamento.

Peraltro il piano non contempla crediti impignorabili né relativi a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea ed a quelli ulteriormente indicati all'art. 7, c. I, terzo periodo della L. n. 3/2012.

Non è irrilevante, ancora, la circostanza che il debitore intrattenga un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministero dell'Interno, ciò che induce ad escludere ipotesi di insolvenza del datore di lavoro o repentine interruzioni del rapporto di lavoro stesso.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Quanto al trattamento prospettato per i creditori chirografari, pare peraltro utile annotare brevemente (pur in assenza di una sua formale contestazione) che detto trattamento non potrà che essere applicato anche a Santander Consumer Bank S.p.A. posto che la "cessione del quinto" in forza della quale essa è creditrice di Franco Benincà dev'essere qualificata come cessione di crediti futuri i cui effetti traslativi si producono soltanto nel momento in cui il debitore matura il diritto al pagamento dello stipendio: soltanto entro tali termini essa risulta dunque "opponibile" alla procedura.

Ancora, dalla esposizione della situazione personale di Franco Benincà emerge come lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il

Benincà

sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Emerge infatti dalla documentazione riversata in atti che il consumatore ha contratto la più significativa parte dei propri debiti in conseguenza della separazione dalla propria ex moglie ed in un'epoca in cui godeva di una ampia disponibilità economica (circa € 2.500,00=).

Senonché successivamente ad incidere negativamente sulla solvibilità di Franco Benincà sono intervenute una serie di documentate circostanze difficilmente prevedibili ed in ogni caso difficilmente "controllabili": la riduzione da € 500,00= ad € 200,00= dell'assegno di mantenimento versatogli dalla prima moglie, la sensibile contrazione del trattamento stipendiale, la perdita del lavoro della nuova compagna e moglie nonché da ultimo l'insorgenza di una patologia tumorale.

Per tutto quanto sin qui detto, va espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente: il piano del consumatore può quindi essere omologato.

P.Q.M.

Il Giudice Delegato, letto l'art. 12 *bis* della L. n. 3/2012, così provvede:

- omologa il piano presentato per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Franco Benincà;
- dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;
- invita l'O.C.C. a presentare istanza per la liquidazione del proprio compenso.

Si comunichi, anche all'O.C.C. Dott. Alberto Zanessi.

Bonan


Venezia, 6 aprile 2018.

Il G.D.

Dott.ssa Gabriella Zanon

Gabriella Zanon

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Alessandro Pernigotto.



CANCELLIERE B3
Maurizio Stevanato

Maurizio Stevanato

